

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4090

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIGHI, ROSSATTINI, FALCIER, ORSENIGO, BIANCHINI,
RAVASIO, SANGALLI, ABETE, SAVIO, REBULLA, BONETTI,
PATRIA, RABINO, RINALDI, FERRARI BRUNO, PIREDDA,
RICCIUTI, CORSI, LAGANÀ, PERRONE**

Presentata il 22 ottobre 1986

Esonero delle imprese artigiane di pasticceria, gelateria e panificazione da alcuni obblighi formali per l'utilizzazione delle sostanze zuccherine

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, ha introdotto alcune disposizioni tassative circa l'obbligo di emanare apposite bollette di accompagnamento e di tenere registri di carico e scarico per la circolazione e l'utilizzazione delle sostanze zuccherine. Tali disposizioni risultano talmente rigide ed articolate da imporre a carico delle numerose imprese artigiane del comparto pasticceria, gelateria e panificazione, gravi difficoltà di ordine burocratico nell'assolvimento dei previsti adempimenti formali.

Si fa particolare riferimento, in primo luogo, al limite minimo di 10 chilogrammi stabilito per l'emissione delle bollette di accompagnamento per la circolazione delle sostanze zuccherine. Considerato l'insostenibile appesantimento formale che ciò implica nei riguardi dei piccoli operatori del comparto si propone di rimuovere tale limite in quanto inopinatamente ristretto e del tutto ingiustificato in rapporto alla circolazione dei prodotti della pasticceria, della gelateria e della panificazione.

Per quanto attiene ai registri di carico e scarico resi obbligatori nei confronti di tutti gli utilizzatori delle sostanze zuccherine, sono insorte numerose e gravi difficoltà applicative per l'annotazione delle

singole percentuali di glucosio e di altre sostanze zuccherine impiegate per ogni tipo di prodotto: considerata la vasta tipologia di prodotti alimentari contenenti zuccheri che le categorie artigiane interessate offrono sul mercato, si deve rilevare che una interpretazione letterale ed eccessivamente rigida della formulazione delle norme (tipo di prodotto) potrebbe anche tradursi in un obbligo di specificazione analitica delle suddette percentuali di zuccheri per ogni particolare prodotto ottenuto (come ad esempio il cannolo alla crema, il bignè, la pasta sfoglia, l'amaretto, il savoiardo, lo zuccotto, eccetera) imponendo, in tal senso, obblighi di annotazioni laboriose e disarticolate e provocando insostenibili condizioni di vischiosità operativa nella gestione e amministrazione dell'impresa.

Tali misure hanno già creato situazioni di diffuso malcontento nelle categorie artigiane del comparto le quali risultano gravate ancor più dall'assolvimento di una nuova serie di adempimenti for-

mali del tutto incompatibili con la ridotta dimensione operativa delle imprese artigiane stesse ove tutti gli oneri di gestione e di conduzione debbono essere assunti direttamente dalla persona del titolare. Al riguardo, pertanto, si propone l'abolizione dell'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico per l'imprenditoria artigiana del comparto.

Siamo pienamente consapevoli che con l'esonero da tali obblighi non verrebbe compromessa in alcuna misura l'esigenza di tutelare il consumatore dal rischio delle sofisticazioni alimentari; la nostra proposta, in realtà, intende interpretare le esigenze operative proprie di una categoria imprenditoriale ove la realizzazione di una funzionale semplificazione negli adempimenti formali e burocratici costituisce una condizione di rilievo prioritario per il perseguimento di una migliore efficienza produttiva e gestionale. È secondo tale spirito che si sottopone all'approvazione del Parlamento la presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ART. 1.**

1. Le imprese artigiane appartenenti ai comparti della pasticceria, gelateria e panificazione sono esonerate dagli obblighi previsti dal primo e dal settimo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.